

# La qualifica canonica delle tasse ecclesiastiche in Svizzera (bene ecclesiastico o no?)

MARTIN GRICHTING

In Svizzera le tasse ecclesiastiche rivestono un ruolo importante nel finanziamento della missione della Chiesa. Sorprende che la questione inerente alla natura giuridico-canonica di queste tasse e dei mezzi finanziari tramite esse raccolti – per quanto assai concreta – non sia mai stata studiata approfonditamente, ma solamente trattata marginalmente<sup>1</sup>. Qui di seguito si procederà ad un'analisi della questione, in particolare per discernere se le tasse ecclesiastiche prelevate nella maggior parte dei cantoni svizzeri abbiano una qualifica giuridico-canonica, in altre parole, se esse siano da considerarsi beni ecclesiastici o meno.

Nel paragrafo I vengono esposti gli elementi che aiutano a comprendere che cosa la Chiesa intenda esattamente con il concetto di «bene ecclesiastico». Nel paragrafo II si trattano i temi riguardanti la natura giuridica delle tasse ecclesiastiche in Svizzera nonché le istituzioni deputate alla loro riscossione e alla loro destinazione. Il paragrafo III si propone di dare una risposta alla domanda posta nel titolo del presente contribu-

<sup>1</sup> Cfr. sotto, paragrafo III. Recentemente la questione relativa alla natura giuridico-canonica della tassa ecclesiastica è stata marginalmente trattata dalla pubblicazione della diocesi di San Gallo: *Kirche und "Kirchenaustritt"* del 20 ottobre 2003 (n. 4, *Kirche und Kirchengemeinde*, 7). Il Vescovo di San Gallo di allora, S. E. Mons. Ivo Fürer, annotava che si potrebbero considerare sia il «Konfessionsteil» (= la Corporazione di diritto ecclesiastico del Cantone di San Gallo) che i comuni parrocchiali come «istituzioni del diritto canonico particolare». Se si segue questa argomentazione, il patrimonio di questi enti e organi sarebbe da ritenere in conformità con il can. 1277 § 1 CIC come bene ecclesiastico. Nel corso del Convegno «Chiesa e Stato in Svizzera», tenutosi a Lugano nel 2008, Mons. Ivo Fürer fece la seguente affermazione, secondo la quale i proventi dalla tassa ecclesiastica dovrebbero considerarsi beni ecclesiastici: «Gli enti di diritto ecclesiastico sono responsabili per il finanziamento dei chierici (e anche degli altri collaboratori nella Chiesa) e possono quindi essere qualificati come "istituto speciale" [per il sostentamento del clero] come indicato nel can. 1274 § 1», IVO FÜRER, *Besonderheiten der Teilkirchen in der Schweiz*, in L. GEROSA - L. MÜLLER (ed.), *Katholische Kirche und Staat in der Schweiz*, Wien 2010 (Kirchenrechtliche Bibliothek, vol. 14), 84, nota 6 (traduzione nostra).

to ed infine sotto il paragrafo IV si delineano i campi d'azione per lo Stato, gli enti di diritto ecclesiastico e la Chiesa.

## I. Che cosa s'intende nel diritto canonico vigente con l'espressione «beni ecclesiastici» (*bona ecclesiastica*)?

### 1. Cenni storici

Per lungo tempo, nella storia della Chiesa, il problema della definizione di bene ecclesiastico e della titolarità del suo possesso non ha trovato risposta definitiva. Nel suo volume *Geschichte des Kirchenrechts*, Willibald M. Plöchl osservava in merito alla questione relativa al proprietario dei beni ecclesiastici nell'età moderna: «Non deve meravigliare che di fronte alla disparità delle situazioni giuridiche circa i beni ecclesiastici, dovuta allo sviluppo del diritto statale e (...) al progressivo evolversi del sistema economico generale in questo periodo, i canonisti si trovavano veramente perplessi dinanzi al problema su chi fosse dunque il vero soggetto di diritto dei beni ecclesiastici»<sup>3</sup>. In difetto di definizione di validità generale o non essendo definibile il soggetto giuridico titolare dei beni ecclesiastici, non era possibile stabilire quali beni patrimoniali fossero da considerarsi beni ecclesiastici. Nel Medioevo i beni che la Chiesa usava per svolgere la sua missione erano considerati di proprietà di Dio, di Cristo, dei Santi (del rispettivo Santo patrono) o anche dei poveri. Parimenti si sosteneva la tesi secondo la quale il Papa, la Sede Apostolica o la Chiesa universale fossero proprietari dei beni ecclesiastici. Alcuni sostenitori del giurisdizionalismo dichiararono i comuni, e successivamente i comuni parrocchiali o addirittura lo Stato, come proprietari dei medesimi<sup>4</sup>. Sol tanto a seguito della secolarizzazione iniziata con la Rivoluzione Francese la scienza canonica si confrontò costruttivamente con la questione inerente alla natura dei beni temporali della Chiesa e della loro titolarità. Comunque non è questo il luogo per disquisire in materia<sup>5</sup>, anzi va immediatamente esposta la legislazione, così come sancita a partire dal *Codex Iuris Canonici (CIC)* del 1917.

2 Nello stabilire il tema si parlò di «Kirchengut» («Beni ecclesiastici»). Nella terminologia impiegata per la traduzione ufficiale tedesca del *Codex Iuris Canonici* del 1983 (5<sup>a</sup> ed., Kevelaer 2001) viene usato il termine «Kirchenvermögen». I due termini sono da considerarsi equivalenti e vanno accettati come traduzione corretta del termine originale latino *bona ecclesiastica* ai sensi del can. 1257 § 1.

3 WILLIBALD M. PLÖCHL, *Geschichte des Kirchenrechts*, vol. 5, München-Wien 1969, 106 (traduzione nostra).

4 Cf. HERBERT KALB, art. *Instituententheorie*, in *Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht*, vol. 2, Paderborn-München-Wien-Zürich 2002, 303; cfr. anche HANS HEIMERSL. - HELMUTH PREE, *Handbuch des Vermögensrechts der katholischen Kirche*, Regensburg 1993, 64 s.

5 Cf. al riguardo: EUGEN ISELE, *Grundprobleme des kirchlichen Vermögensrechts*, in J. LISTL. - H. MÜLLER - H. SCHMITZ (ed.), *Grundriß des nachkonziliaren Kirchenrechts*, Regensburg 1980, 689, con altri

## 2. La definizione dei beni ecclesiastici nel *Codex Iuris Canonici* del 1917 e del 1983

Va a Franz Xaver Wernz un particolare merito per aver riassunto la discussione scientifica menzionata e per averla resa feconda per la recezione nella legislazione canonica<sup>6</sup>. Wernz si pronunciava chiaramente per la cosiddetta «teoria istituzionale» (*Instituententheorie*), da sempre in concorrenza con la «teoria della Chiesa universale» (*Gesamtkirchen-theorie*) che considerava il Romano Pontefice come proprietario (ultimo) di tutti i beni temporali della Chiesa. Wernz sosteneva invece la tesi che siano da considerare proprietari dei beni temporali della Chiesa ai sensi di un *dominium directum* le singole persone giuridiche canoniche, tanto che nella Chiesa non esiste un solo ed unico proprietario, ma una pluralità di tanti proprietari quante sono le persone giuridiche canoniche. Il legislatore canonico ha recepito questa tesi della cosiddetta «teoria istituzionale». Sia il *Codex Iuris Canonici* del 1917 che quello del 1983 portano questa impronta<sup>7</sup>.

Il can. 1497 § 1 del *CIC* del 1917 definiva perciò i beni ecclesiastici come quel patrimonio che appartiene alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica o ad un'altra persona morale (= giuridica) canonica<sup>8</sup>. Sostanzialmente è oggi identico, con l'aggiunta della differenziazione tra persone giuridiche pubbliche e private, il testo del can. 1257 § 1 del *CIC*/1983: «Tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclesiastici (...)»<sup>9</sup>. Ne discende che, secondo il testo della norma codiciale, l'unico criterio da cui si evince se un bene temporale sia un bene ecclesiastico è determinato dal fatto di essere di proprietà di una persona giuridica canonica pubblica<sup>10</sup>.

riferimenti; cfr. PLÖCHL, *Geschichte*, vol. 5, 107 ss.; cfr. in particolare: JOHANN JOSEPH HIRSCHL, *Das Eigentum am katholischen Kirchengut*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* [ARKR] 34 (1875) 32-89 e 259-355; cfr. CHRISTIAN MEURER, *Der Begriff und Eigentümer der heiligen Sachen. Zugleich eine Revision der Lehre von den juristischen Personen und dem Eigentümer des Kirchenguts*, 2 voll., Düsseldorf 1885; cfr. anche WALTHER STUCKY, *Das Eigentum am Kirchengut*, Diss. Zürich 1893.

6 Cf. FRANCISCUS XAVERUS WERNZ - PETRUS VIDAL, *Ius Canonicum ad Codicis Normam exactum*, tom. IV, vol. II, Romae 1935, 182 ss.

7 Cf. KALB, art. *Instituententheorie*, 303; cfr. WERNZ - VIDAL, 197 ss.

8 Can. 1497 § 1: «Bona temporalia, sive corporalia, tum immobilia tum mobilia, sive incorporalia, quae vel ad Ecclesiam universam et ad Apostolicam Sedem vel ad aliam in Ecclesia personam moralem pertineant, sunt bona ecclesiastica».

9 Can. 1257 § 1: «Bona temporalia omnia quae ad Ecclesiam universam, Apostolicam Sedem aliasve in Ecclesia personas iuridicas publicas pertinent, sunt bona ecclesiastica (...)».

10 Cf. al riguardo RAOUL NAZ, art. *Biens ecclésiastiques ou temporels*, in Id. (ed.), *Dictionnaire de Droit canonique*, vol. 2, Paris 1937, 836. Al contempo, la capacità giuridica di essere titolari di beni patrimoniali può essere considerata come il nucleo della personalità giuridica; cfr. RUDOLF KÖSTLER, *Rechtspersönlichkeit und Vermögensfähigkeit nach dem päpstlichen Gesetzbuch*, in *Festschrift Ulrich Stutz zum siebenzigsten Geburtstag, dargebracht von Schülern, Freunden und Verehrern*, Stuttgart 1938, 423.

Si è osservato che la definizione legale di bene ecclesiastico risulta essere stretta e tecnica<sup>11</sup>. Effettivamente, la definizione mostra un forte carattere formale. È per l'appunto questo che le conferisce peraltro la peculiarità di essere il «fondamento, la norma di gran lunga più importante di tutto il diritto patrimoniale canonico»<sup>12</sup>.

### 3. La valenza della finalità per la definizione di bene ecclesiastico

Il carattere formale della definizione legale risulta in modo eclatante dal fatto che in essa si omette completamente di indicare la finalità dei beni ecclesiastici<sup>13</sup>. Nel corso della storia non sono mancate le definizioni di bene ecclesiastico che innanzitutto miravano proprio alla finalità del patrimonio. Così ad esempio il *Preussisches Allgemeines Landrecht* del 1794 metteva in risalto lo scopo o la destinazione ultima dei beni patrimoniali di una comunità religiosa per definire i beni ecclesiastici<sup>14</sup>. Lo stesso accento venne ripreso nella legge prussiana «über die Vermögensverwaltung in den katholischen Kirchengemeinden» del 20 giugno 1875 che, basandosi sulle idee protestanti ed essendo emanata durante il periodo del *Kulturkampf* prussiano, al § 3 definiva i beni ecclesiastici come «il patrimonio destinato al culto» e come «i beni destinati alla rimunerazione del clero e di altre persone a servizio della Chiesa», nonché come «i beni destinati ad altri scopi ecclesiali o a scopi caritativi e scolastici»<sup>15</sup>.

Rispetto a ciò la definizione legale codiciale ha come conseguenza che la finalità ecclesiale non è sufficiente per attribuire ad un oggetto il carattere di bene ecclesiastico<sup>16</sup>. Questo fatto può sorprendere se si considera che proprio il Concilio Vaticano II ha sottolineato che i beni ecclesiastici devono sempre essere impiegati «per quegli scopi che giustificano l'esistenza di beni temporali della Chiesa, vale a dire: l'organizzazione del culto divino, il dignitoso mantenimento del clero, il sostentamento delle opere di apostolato e di carità, specialmente in favore dei poveri» (Decreto *Presbytero-*

11 Cfr. HELMUTH PREE – BRUNO PRIMETSHOFER, *Das kirchliche Vermögen, seine Verwaltung und Vertretung. Eine praktische Handreichung*, Wien-New York 2007, 4.

12 Così ISELE, *Grundprobleme*, 690 (traduzione nostra).

13 Cfr. al riguardo WIERNZ – VIDAL, 193 s.

14 Sotto il titolo: *Was Kirchenvermögen sey* si dice a II, 11, § 160: «Zu dem Vermögen der Kirchengesellschaften gehören die Gebäude, liegende Gründe, Capitalien und alle Einkünfte, welche zur anständigen Unterhaltung des äußeren Gottesdienstes für jede Kirchengemeinde nach deren Verfassung bestimmt sind», in *Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten von 1794*, Frankfurt am Main-Berlin 1970, 548.

15 La legge è reperibile in AktKR 34 (1875) 167-180 (traduzione nostra).

16 Cfr. KLAUS MÖRSDORF, *Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici*, vol. 2, München-Paderborn-Wien 1967/11, 494. D'altronde con «beni ecclesiastici» non si intendono solo i beni materiali (cose ed oggetti mobili o immobili), ma pure i beni immateriali, come diritti reali o di natura obbligatoria; cfr. *ibid.*, 494.

*rum ordinis*, n. 17, cpv. 3)<sup>17</sup>. Il can. 1254 § 2 CIC/1983 ha ripreso questa disposizione conciliare e accertato che la Chiesa ha il diritto di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali per «il culto divino, [per] provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri [e per] esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente al servizio dei poveri»<sup>18</sup>.

Sulla base della dottrina del Concilio e della formulazione del can. 1254 non sono mancati successivi tentativi di far entrare nella definizione di bene ecclesiastico la finalità dei beni materiali e immateriali. Al riguardo è stato proposto di aggiungere cumulativamente, nella definizione di beni ecclesiastici, alla peculiarità dei beni ecclesiastici (ossia di essere sempre di proprietà di una persona giuridica pubblica) quella della destinazione o finalità di questi beni<sup>19</sup>. Se ci si basa strettamente sulla formulazione del can. 1257 § 1 non è però lecito ammettere come parte integrante della definizione la loro finalità al servizio della missione della Chiesa. Tali beni rientrano nella categoria dei beni ecclesiastici solo in quanto sono di proprietà di persone giuridiche canoniche pubbliche<sup>20</sup>. E qualora si ritenesse di includere la destinazione dei beni per gli scopi precisi della Chiesa<sup>21</sup>, la loro finalità non dovrebbe assolutamente costituire il criterio primario caratterizzante i beni ecclesiastici di proprietà di una persona giuridica canonica pubblica o di sostituirsi o essere di per sé sufficiente ad attestare l'ecclesialità di beni patrimoniali<sup>22</sup>.

17 Per il carattere di servizio dei beni ecclesiastici e la liceità del loro uso da parte della Chiesa, cfr. FRANCESCO COCCOPALMERIO, *Diritto patrimoniale della Chiesa*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *Il Diritto nel Mistero della Chiesa*, vol. 4, Roma 1980, 6-8 e 16 s.

18 Cfr. al riguardo e in modo esaustivo: JEAN-CLAUDE PÉRISSET, *Les biens temporels de l'Église*, Paris 1996, 33-40.

19 Cfr. al riguardo WINFRIED SCHULZ, *Begriff und Arten des Kirchenvermögens*, in *Grundsatz des nachkonziliaren Kirchenrechts*, 699 ss; cfr. anche HELMUTH PREE, *Grundfragen des Rechts und der Verwaltung kirchlichen Vermögens*, in Folia Theologica 9 (1998) 64 s.

20 Cfr. GERHARD FAHRNBERGER, *Das Zweite Vatikanische Konzil und die Revision des kirchlichen Vermögensrechts*, in H. PAARHAMMER (ed.), *Vermögensverwaltung in der Kirche. Administrator bonorum Oecumenicus tanquam paterfamilias*, Thaur 1988, 141 s.

21 Cfr. al riguardo HEIMERL – PREE, *Handbuch*, 80 s.; cfr. anche HELMUTH PREE, *Grundfragen kirchlichen Vermögensrechts*, in J. LISTL – H. SCHMITZ (ed.), *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*, Regensburg 1999, 1052 s.

22 Cfr. CRISTIAN BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Roma 2007, 14; cfr. anche VELASIO DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa. Canonici preliminari (can. 1254-1258) e due questioni fondamentali*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *I beni temporali della Chiesa. XXII Incontro di Studio. Passo della Mendola – Trento, 3-7 luglio 1995*, Milano 1997, 32. Nemmeno può essere sufficiente come criterio il carattere di una cosa, segnatamente di essere una «cosa sacra» (*res sacra*) e con ciò servire in un qualche modo al culto divino, per definirla come bene ecclesiastico, tanto più che il can. 1171 ammette esplicitamente che *res sacrae* possono essere di proprietà di persone private; cfr. al riguardo PÉRISSET, *Les biens temporels*, 53 s.

#### 4. Persone giuridiche canoniche pubbliche

Visto che il legislatore canonico fa dipendere la qualifica dei beni ecclesiastici esclusivamente dal fatto che essi siano di proprietà di persone giuridiche canoniche pubbliche, è necessario, per poter dare una risposta alla questione in discussione, considerare da vicino per sommi capi la definizione di persona giuridica canonica pubblica (cfr. *CIC*, can. 116)<sup>23</sup>.

In questo contesto risultano essere significativi i seguenti elementi:

- Una persona giuridica canonica pubblica viene sempre costituita dalla competente autorità ecclesiastica (cfr. can. 116 § 1). Ciò può avvenire, come nel caso delle Chiese particolari o delle parrocchie, in virtù del diritto stesso (cfr. can. 116 § 2; 373; 515 § 3). La personalità giuridica può però essere conferita anche per speciale decreto (cfr. can. 116 § 2). È esclusa l'acquisizione della personalità giuridica in virtù del diritto consuetudinario (cfr. can. 23 ss.) o per prescrizione (cfr. can. 197 ss.)<sup>24</sup>.
  - Le persone giuridiche canoniche pubbliche agiscono *nomine Ecclesiae*, cioè in nome della Chiesa, che significa: tramite loro agisce la Chiesa come istituzione giuridica, mentre le persone giuridiche canoniche private agiscono in nome proprio<sup>25</sup>. L'azione delle persone giuridiche canoniche pubbliche può essere quindi qualificata come l'«azione di un organo ecclesiastico»<sup>26</sup>.
  - Una persona giuridica canonica pubblica espleta la sua funzione a favore del bene comune entro i limiti posti dall'ordinamento giuridico canonico ed in base alle norme canoniche.
- Persone giuridiche canoniche pubbliche e private non si differenziano in primo luogo per la loro finalità, ma ben più per il modo in cui perseguono il loro scopo. Le prime agiscono in nome e per conto della Chiesa in quanto parte di essa, le seconde in nome delle persone che le hanno erette<sup>27</sup>.

<sup>23</sup> Si rinvia al contributo di Claudius Luterbacher pubblicato in questo volume: *Le Corporazioni di diritto ecclesiastico hanno uno status canonico?*. Per questo motivo, si tratta succintamente l'argomento, al fine della comprensibilità delle seguenti asserzioni.

<sup>24</sup> Cfr. HELMUTH PREE, *Can. 116 (n. 5)*, 10, in *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, fascicolo aggiuntivo n. 33, giugno 2000.

<sup>25</sup> Cfr. PREE, *Grundfragen*, 64; cfr. Id., *Grundfragen kirchlichen Vermögensrechts*, 1052; cfr. AYMANS - MOSSDORF, *Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici*, vol. 1, Paderborn-München-Wien-Zürich 1991, 311; cfr. anche DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, 32.

<sup>26</sup> In modo molto conciso: ISELE, *Grundprobleme*, 694; cfr. PREE, *Can. 116 (n. 3)*, 8 s.

<sup>27</sup> Cfr. PREE - PRIMETSCHOFER, *Das kirchliche Vermögen*, 36-38; cfr. anche BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, 14-18, così già anche ALCIDES VASELLA, *Die Rechtsverhältnisse des katholischen Kirchenvermögens im Kt. Graubünden*, Basel-Fribourg 1933, 18.

#### 5. Conseguenza della qualificazione giuridica come «beni ecclesiastici»: assoggettamento al diritto canonico

Visto che le persone giuridiche canoniche pubbliche agiscono in nome e per conto della Chiesa e che i loro beni sono beni ecclesiastici, ne discende che per il loro acquisto e possesso, per l'amministrazione e la alienazione devono essere applicati i canoni del Libro V del *Codex Iuris Canonici* (cfr. can. 1257 § 1). Questo assoggettamento all'ordinamento canonico garantisce in ultima analisi il corretto impiego di questi beni patrimoniali, cioè finalizzato agli scopi precisi della Chiesa<sup>28</sup>.

Non si intende esporre qui in modo dettagliato il diritto patrimoniale canonico ed i singoli canoni del Libro V del *CIC*. Ci si limiterà invece alla menzione di quei canoni che appaiono significativi nel contesto della presente trattazione. Secondo il can. 1276 spetta all'Ordinario «vigilare con cura sulla amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette (...)». Il Vescovo diocesano deve vigilare affinché non si insinuino abusi nell'amministrazione dei beni (cfr. can. 392 § 2). Indi la norma del can. 1273 è importante: «Il Romano Pontefice, in forza del primato di governo, è il supremo amministratore ed economo di tutti i beni ecclesiastici». Il disposto di cui al can. 1273 non va interpretato nel senso che il Santo Padre sia amministratore ed economo dei beni ecclesiastici in senso tecnico, e quindi di riflesso possa rivendicare dei diritti nella loro amministrazione in base al diritto di proprietà, bensì che il Papa, alla luce della sua potestà di giurisdizione e della sua potestà di governo, ha la facoltà di legiferare in materia di diritto patrimoniale canonico e di disporre atti amministrativi volti ad indirizzare l'uso e l'impiego dei beni ecclesiastici conformemente alle finalità proprie della Chiesa, senza tuttavia divenirne proprietario<sup>29</sup>.

## II. La natura delle tasse ecclesiastiche in Svizzera e delle istituzioni che ne dispongono

In linea di principio, in Svizzera la tassa ecclesiastica viene prelevata dai comuni parrocchiali, che solitamente ne versano una quota alle corporazioni di diritto ecclesiastico del proprio cantone, fermo restando che queste ultime non si finanzino attraverso altre fonti<sup>30</sup>. L'ente denominato comune parrocchiale è una figura giuridica prevista

<sup>28</sup> Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota. La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici*, in *Communications* 36 (2004) 25.

<sup>29</sup> Cfr. *ibid.*, 26 e 29 ss.; cfr. JEAN-PIERRE SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano 1997, 31-33; cfr. NAZ, *art. Biens ecclésiastiques*, 840; cfr. anche WERNZ - VIDAL, 197 ss.; cfr. pure FAHRNER-GER, *Das Zvelte Vorkanische Korzil*, 143.

<sup>30</sup> Cfr. DIETER KRAUS, *Schweizerisches Staatskirchenrecht*, Tübingen 1993, 115 e 387 ss.

parrocchiale fosse riconosciuto dalla Chiesa come ente canonico»<sup>36</sup>. Questo mostra ancora una volta che la questione circa la natura giuridica della tassa ecclesiastica in Svizzera rimanda alla questione circa lo statuto canonico dei comuni parrocchiali e delle corporazioni cantonali di diritto ecclesiastico.

### III. La tassa ecclesiastica in Svizzera: bene ecclesiastico o no?

Dopo questa esposizione va data risposta alla domanda se la «tassa ecclesiastica», riscossa in Svizzera dai comuni parrocchiali (e dalle corporazioni cantonali di diritto ecclesiastico), sia da considerarsi bene ecclesiastico ai sensi del diritto canonico.

I comuni parrocchiali e le corporazioni cantonali di diritto ecclesiastico non possiedono la personalità giuridica canonica. Secondo la dottrina più autorevole e generalmente riconosciuta, sono enti creati dallo Stato e non contemporaneamente persone giuridiche canoniche<sup>37</sup>. Nella prassi va costato che sino ad oggi non si conosce un caso nel quale un Vescovo diocesano svizzero abbia conferito ad un comune parrocchiale o ad una corporazione cantonale di diritto ecclesiastico la personalità giuridica canonica<sup>38</sup>. Né il Codice di diritto canonico né il diritto particolare contemplano la loro erezione o il loro riconoscimento come persone giuridiche canoniche da parte del legislatore canonico. Questa concezione è coerente con quanto contenuto nel rapporto del quale ha preso atto in modo affermativo il *Sinodo* 72: «Nella Chiesa cattolica i comuni parrocchiali, ed in particolare le corporazioni cantonali di diritto ecclesiastico, non fanno parte dell'organizzazione ecclesiastica. Non sono Chiesa in senso proprio,

<sup>36</sup> Così NOSER, *Pfarrei und Kirchengemeinde*, 151 (traduzione nostra).

<sup>37</sup> Cfr. URS JOSEF CAVELTI, *Die öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften im schweizerischen Staatskirchenrecht*, Freiburg 1954, 44. Nel suo studio del 9 settembre 1991 in merito alle basi legali delle delibere in materia fiscale della Corporazione cattolica-romana del Cantone di Zurigo (Manoscritto, senza luogo 1991, 3, 1, 2), Urs Josef Cavelti aveva affermato: «La Chiesa non riconosce i cattolici organizzati in una corporazione secondo il diritto dello Stato quale ente ecclesiastico» (traduzione nostra). In merito a questo problema cfr. pure: NOSER, *Pfarrei und Kirchengemeinde*, 107, e quanto afferma *ibid.*, 106: «Gli aggettivi mediante i quali si distinguono i comuni speciali dai comuni politici mostrano la finalità particolare e non una certa qualità. Il comune parrocchiale [Kirchengemeinde] quindi non è un comune ecclesiale [kirchlich]. E il comune per gli scopi sociali [Armenngemeinde: "comune per i poveri"] non è un comune povero» (traduzione nostra). Cfr. al riguardo GUSEF NAY, *Kirche und Staat im Lichte der Religionsfreiheit. Die schweizerische Lösung des Dualismus*, in A. LORETAN - F. LUZZATTO (ed.), *Gesellschaftliche Ängste als theologische Herausforderung. Kontext Europa*, Münster 2004, 74 s., e KURT KOCH, *Ekleziologische und staatskirchenrechtliche Fragestellungen im Bistum Basel*, in L. GEROSA - L. MÜLLER (ed.), *Katholische Kirche und Staat in der Schweiz*, Wien 2010, 309 s.

<sup>38</sup> Cfr. ancora KOCH (*Ekleziologische und staatskirchenrechtliche Fragestellungen im Bistum Basel*) che menziona in merito il pronunciamento del suo predecessore S. E. Mons. Anton Hänggi, il quale nel 1972, davanti alla Corporazione di diritto ecclesiastico del Cantone di Lucerna, aveva ribadito che quest'ultima era meramente un'organizzazione di diritto pubblico statale per il popolo di Dio e non la Chiesa vera e propria; *ibid.*, 309.

### Le Corporazioni ecclesiastiche di diritto pubblico in Svizzera

#### III. Status canonico delle istituzioni di diritto ecclesiastico

dal diritto costituzionale cantonale e, nella maggior parte dei casi, è un comune speciale oltre a quello politico, scolastico e patriziale. Anche nei cantoni in cui la legislazione in materia di diritto comunale non è applicata ai comuni parrocchiali, gli stessi sono enti cantonali e quindi statali<sup>31</sup>.

La tassa prelevata da un comune parrocchiale è chiamata correntemente «tassa ecclesiastica». Questa tassa comunque è, «secondo la legislazione statale, una tassa del comune parrocchiale e non della Chiesa, che sarebbe invece prelevata da una persona giuridica canonica o dal Vescovo»<sup>32</sup>. Il concetto di «tassa del comune parrocchiale» (*Kirchengemeindesteuer*) sarebbe non solo più adeguato, in quanto il diritto di riscuotere tasse da parte del comune parrocchiale non promana dalla Chiesa ma dallo Stato<sup>33</sup>, ma anche perché «il criterio primario per individuare la natura di una imposta non è il suo scopo, ma il carattere dell'ente che preleva l'imposta»<sup>34</sup>.

I proventi pecuniari riscossi con la tassa ecclesiastica sono di solito impiegati per conseguire i fini propriamente ecclesiali. Si deve tuttavia concordare con Hans Beat Noser quando egli asserisce: «Come la finalità ecclesiale non è sufficiente a conferire ad una tassa il carattere ecclesiale, allo stesso modo la finalità ecclesiale di un bene non lo rende un bene ecclesiastico»<sup>35</sup>. Bisogna concordare con lui anche quando afferma che «le tasse del comune parrocchiale potrebbero divenire tasse della Chiesa se il comune

<sup>31</sup> Cfr. al riguardo *ibid.*, 370 s. Il Tribunale Federale nel 1929 ha ritenuto che i comuni parrocchiali sono «un ente dello Stato al quale conferisce l'adempimento di certi compiti che considera essere pubblica», in Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale svizzero [DTF] 55 I 113, cons. 1, 120 (traduzione nostra).

<sup>32</sup> Così URS JOSEF CAVELTI, *Das schweizerische Staatskirchenrecht und das neue kirchliche Vermögensrecht*, in M. AMHERD - L. CARLEN (ed.), *Das neue Kirchenrecht. Seine Einführung in der Schweiz*, Zürich 1984, 155 (traduzione nostra); cfr. HANS BEAT NOSER, *Pfarrei und Kirchengemeinde. Studie zu ihrem rechtlichen Begriff und grundsätzlichen Verhältnis*, Fribourg 1957, 148 s.; cfr. anche BEAT FEIGENWINTER, *Die römisch-katholischen Kirchengemeinden und Landeskirchen und ihr Verhältnis zur kirchlichen Ordnung unter besonderer Berücksichtigung des partikularkirchlichen und des staatlichen Rechts in der Diözese Basel*, Basel 1973, 211 s.

<sup>33</sup> Cfr. al riguardo la definizione di tassa ecclesiastica di DANIEL PACHE, *Les impôts ecclésiastiques*, Lausanne 1981, 18: «Quant à l'impôt ecclésiastique, c'est une prestation pécuniaire qu'une collectivité publique religieuse habilitée par l'État prélève, grâce à sa souveraineté territoriale, auprès des ses membres et parfois des personnes morales, en vue de couvrir son besoin financier».

<sup>34</sup> In questo senso già RUDOLF EGGER, *Das Subjekt der Kultussteuern in der Schweiz*, Zürich 1942, 31 (traduzione nostra).

<sup>35</sup> NOSER, *Pfarrei und Kirchengemeinde*, 151 (traduzione nostra). Lo stesso sostiene anche EUGEN ISELE, *Rechtsgutachten über die kirchlichen Oblationen, die katholische Pfarrenorganisation und das örtliche Kirchenpatrimonium*, in *Rechtsgutachten über die kirchlichen Oblationen, die katholische Pfarrenorganisation und das örtliche Kirchenpatrimonium*, Freiburg 1955, 5: «Anche il patrimonio del comune parrocchiale è "bene ecclesiastico", ma soltanto secondo lo scopo, non però secondo la proprietà. Questo patrimonio è retro esclusivamente dalle norme del diritto statale e dal diritto autonomo del comune parrocchiale, non dal diritto del Codice» (traduzione nostra).



ma come corporazioni sono finalizzate al sostegno della Chiesa e chiamate ad appoggiare in autorevolezza le attività della Chiesa; esse rappresentano buona parte del popolo di Dio. Pur essendo stati istituiti dal legislatore cantonale e quindi legati allo Stato, le corporazioni cantonali e i comuni parrocchiali non sono a servizio o in dipendenza di quest'ultimo; sono stati costituiti per l'adempimento di compiti propri, non statali. Ogni corporazione cantonale o comune parrocchiale rivestono dunque un doppio ruolo: il loro fondamento giuridico è statale, il loro orientamento è ecclesiale<sup>39</sup>.

Fermo restando che la dottrina esclude, come si è già accennato (cfr. sopra I.4.), il conferimento della personalità giuridica ad un ente sulla base del diritto consuetudinario (cfr. can. 23-28), ci permettiamo di attirare l'attenzione sul fatto che sinora, per quanto esperito, né la prassi ecclesiale in Svizzera né la dottrina ammettono che i comuni parrocchiali e le corporazioni cantonali di diritto ecclesiastico possano ottenere la personalità giuridica canonica in forza del diritto consuetudinario. Il rapporto della Commissione, approvato dal *Sinodo 72*, riveste particolare valenza, soprattutto quando – come detto sopra – attesta che sia i comuni parrocchiali sia le corporazioni cantonali di diritto ecclesiastico non sono elementi dell'organizzazione ecclesiastica e quindi di riflesso «non sono Chiesa in senso proprio»<sup>40</sup>.

Se i comuni parrocchiali e le corporazioni cantonali di diritto ecclesiastico non possiedono la personalità giuridica canonica significa che anche le tasse da questi enti riscosse, secondo la definizione legale del can. 1257 § 1, non possono essere considerate beni ecclesiastici, in quanto possono essere considerati tali solamente i beni di proprietà di una persona giuridica canonica pubblica.

Se si dovesse riconoscere ai comuni parrocchiali ed alle corporazioni cantonali di diritto ecclesiastico la qualifica di persone giuridiche canoniche pubbliche e se conseguentemente le tasse da esse prelevate avessero lo *status* di bene ecclesiastico, dal punto di vista del diritto patrimoniale canonico questa ipotesi avrebbe delle conseguenze assai sorprendenti. Nel caso in cui la tassa ecclesiastica fosse un bene ecclesiastico ai sensi del can. 1257 § 1, sarebbe assoggettata al regime del Libro V del *CIC* e quindi ricadrebbe sotto la potestà di giurisdizione del Sommo Pontefice (cfr. can. 1273) e della vigilanza del Vescovo diocesano (can. 1276). Inoltre il Vescovo diocesano avrebbe il diritto di tassare a sua volta i comuni parrocchiali e le corporazioni di diritto ecclesiastico in base al disposto del can. 1263. Non occorre approfondire ulteriormente l'argomento per comprendere che proprio queste conseguenze lasciano apparire illu-

<sup>39</sup> *Sinodo 72*, Diocesi di San Gallo, Testo deliberato, vol. IX, *Beziehung zwischen Kirche und politischen Gemeinschaften*, 16, 3.2.1.1 (traduzione nostra); cfr. anche la formulazione praticamente identica: diocesi di Basilea: vol. IX, p. 7, 2.2.1; diocesi di Coira: vol. IX, p. 27, 3.2.1.1.

<sup>40</sup> Circa l'approvazione del rapporto della Commissione da parte dei singoli sinodi nonché l'approvazione relativa alle decisioni e raccomandazioni da parte dei Vescovi diocesani cfr. *ibid.*: diocesi di San Gallo: 3 e 29; diocesi di Basilea: 1 e 15; diocesi di Coira: 44.

sorio un eventuale statuto canonico degli enti di diritto ecclesiastico e delle tasse ecclesiastiche da essi prelevate.

Occorre inoltre ricordare che i comuni parrocchiali e le corporazioni di diritto ecclesiastico non sono idonei a conseguire lo statuto di persone giuridiche pubbliche della Chiesa, in quanto queste agiscono in nome e per conto della Chiesa, così come previsto dal can. 116 § 1, come un organo della Chiesa, mentre la peculiarità specifica dei comuni parrocchiali e delle corporazioni cantonali di diritto ecclesiastico risiede proprio nel fatto che essi sono enti amministrativi autonomi e quindi agiscono in nome proprio e cioè per proprio conto. Essi sono sì finalizzati all'aiuto della Chiesa nel conseguimento dei fini propri, tuttavia decidono indipendentemente dall'autorità ecclesiastica su come questi scopi siano da definire precisamente e da conseguire in dettaglio<sup>41</sup>. Neppure nel caso in cui i mezzi finanziari e patrimoniali di questi enti fossero impiegati pienamente per le finalità proprie della missione della Chiesa, cosa che non sempre si verifica, sulla base di quanto sancito dal can. 1257 § 1 ciò non sarebbe sufficiente per conferire a questi beni la qualifica di beni ecclesiastici. Difatti sussiste una differenza insormontabile tra le persone giuridiche pubbliche ai sensi del diritto canonico e le corporazioni di diritto ecclesiastico, in quanto le prime agiscono in nome della Chiesa, mentre le seconde in nome dei propri membri e di riflesso indipendentemente dalla Chiesa.

Rimane da verificare se i comuni parrocchiali e le corporazioni cantonali di diritto ecclesiastico potrebbero essere considerate delle persone giuridiche private ai sensi dei disposti dell'ordinamento canonico (associazioni, secondo i can. 321 ss.). In questo

<sup>41</sup> Nel suo studio del 1991, Urs Josef Cavelti annotava, relativamente alle basi legali che disciplinano le decisioni in materia finanziaria della Corporazione romana-cattolica del Cantone di Zurigo e ai compiti della Corporazione (nota 37), 4 s. (n. 3 e 48): «Oltre al compito fondamentale, esplicitamente formulato circa la creazione delle condizioni esteriori necessarie per lo sviluppo della vita religioso-ecclesiale, l'art. 3 dell'Ordinanza ecclesiastica [Kirchenordnung, KO] stabilisce quattro competenze individuali. Due di queste – l'adempimento di compiti regionali e sovragionali (§ 2a KG; art. 3.2 KO) e la creazione di una perequazione finanziaria tra i comuni parrocchiali – sono già prestabilite dalla legge ecclesiastica cantonale [Kirchengesetz, KG] (§ 13 KG; art. 3.3 KO). Compiti liberamente ed autonomamente scelti sono il finanziamento dell'amministrazione ecclesiastica e di altre istituzioni (art. 3.4 KO), come anche la possibilità della donazione di contributi a organismi ecclesiali, caritativi ed ecumenici (art. 3.5 KO); l'elenco non sembra essere conclusivo. È soprattutto in questi ultimi due ambiti che la corporazione esercita la propria autonomia. È da un lato l'ampiezza di tali azioni e dall'altro lato anche l'esecuzione di queste ad essere rimesse alla discrezionalità della corporazione. (...) Dalle competenze secondo l'art. 3 dell'Ordinanza ecclesiastica (KO) non può derivare alcuna applicazione diretta. L'Ordinanza ecclesiastica (KO) formula solamente delle linee guida generali d'impegno. Manca la concretezza necessaria; contiene solo obiettivi e non singoli impegni concreti. Alla concretizzazione dei principi viene lasciato campo libero. E questa indeterminazione va in una doppia direzione. Da una parte concetti come 'amministrazione ecclesiastica' e 'altre istituzioni ecclesiali' non vengono specificati e dall'altra circa il 'finanziamento' non viene specificata la misura» (traduzione nostra). Quindi, secondo l'opinione di Cavelti, rimane riservato alla corporazione cantonale di diritto ecclesiastico di valutare se e in che misura la Curia vescovile diocesana sia da sostenere finanziariamente e se la Curia vescovile diocesana sia da sussumere sotto il termine generico di «amministrazione ecclesiastica».

## Le Corporazioni ecclesiastiche di diritto pubblico in Svizzera

## III. Status canonico delle istituzioni di diritto ecclesiastico

caso il patrimonio del singolo ente non sarebbe però bene ecclesiastico (cfr. can. 1257 § 2). Al riguardo andrebbe altresì rispettato quanto stabilito dai cann. 323 e 325. Il can. 323 assoggetta le associazioni private di fedeli alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica. Questo requisito si scontrerebbe con l'autonomia che i Cantoni accordano ai comuni parrocchiali e alle corporazioni cantonali di diritto ecclesiastico. Da un punto di vista patrimoniale, il can. 325 § 1 comporterebbe il sorgere di frizioni con il diritto di autodeterminazione degli enti di diritto ecclesiastico, in quanto l'autorità ecclesiastica ha il diritto di vigilare affinché i beni delle associazioni private di fedeli siano usati per i fini delle associazioni medesime. Del resto non è comprensibile come potesse essere lecito fondare un'associazione privata di fedeli che intendesse farsi carico del sostentamento del clero, così come al can. 1274, in quanto il can. 301 § 1 statuisce che spetta unicamente all'autorità ecclesiastica competente erigere associazioni di fedeli per fini il cui conseguimento è riservato, per loro natura, all'autorità ecclesiastica<sup>42</sup>.

Ne discende che i proventi riscossi dai comuni parrocchiali e dalle corporazioni cantonali di diritto ecclesiastico con la tassa ecclesiastica non possono essere considerati giuridicamente beni ecclesiastici. A questa conclusione era già pervenuto anche, nella sua tesi dottorale «I titolari del Fondo diocesano sanganese e dei fondi della Corporazione di diritto ecclesiastico del Cantone di San Gallo derivanti da beni ecclesiastici, considerati dal punto di vista del diritto canonico»<sup>43</sup>, il Vescovo emerito di San Gallo, Mons. Ivo Fürer. Egli afferma che il «Konfessionsteil» sanganese (= la Corporazione di diritto ecclesiastico del Cantone di San Gallo) non si è mai visto conferire la personalità giuridica canonica e che parimenti non si è mai atteso alle norme di

diritto canonico disciplinanti le associazioni di fedeli. Se il «Konfessionsteil» non costituisce una persona giuridica canonica, «non è un soggetto capace di possedere beni ecclesiastici»<sup>44</sup>. Mons. Fürer, riguardo ai beni ecclesiastici che precedentemente erano in possesso dell'Abbazia di San Gallo – una persona giuridica canonica – e poi divenuti proprietà del «Konfessionsteil», arriva a questa conclusione: «Se i beni ecclesiastici sono stati – conformemente alle norme canoniche unicamente competenti in questo caso – legittimamente trasferiti dall'autorità ecclesiastica alla corporazione cantonale, si tratta di una secolarizzazione nel senso proprio, che ha provocato la perdita del carattere di bene ecclesiastico di detto patrimonio. Se all'inverso si dovesse constatare che un patrimonio della corporazione cantonale sia ancora un bene ecclesiastico, ne conseguirebbe che la corporazione cantonale dovrebbe essere designata usurpatrice di tale bene ecclesiastico e che quest'ultimo sarebbe di proprietà di una persona giuridica canonica»<sup>45</sup>.

Se il trapasso della proprietà di beni da una persona giuridica canonica ad una persona giuridica non canonica di diritto civile ha implicato la perdita della qualifica di beni ecclesiastici per detto patrimonio, non è comprensibile come beni patrimoniali di proprietà privata di fedeli che vengono trasferiti mediante il pagamento della tassa ecclesiastica nel patrimonio di una persona giuridica civile, con questo fatto potrebbero acquisire il carattere di beni ecclesiastici, anche se gli stessi sono impiegati poi per finalità ecclesiali. Nei cantoni svizzeri, i beni prelevati mediante la tassa ecclesiastica non sono quindi beni ecclesiastici e di riflesso non soggiacciono né ai disposti dell'ordinamento canonico né alla vigilanza e alla giurisdizione del Vescovo diocesano o del Romano Pontefice.

Benché i comuni parrocchiali e le corporazioni cantonali di diritto ecclesiastico non siano persone giuridiche canoniche e i proventi della tassa ecclesiastica non possano essere considerati beni ecclesiastici, i Vescovi diocesani possono tuttavia invitare i fedeli a pagare la tassa ecclesiastica, in quanto gli enti di diritto ecclesiastico sono ordinati al conseguimento di fini ecclesiali<sup>46</sup>. Non si evince però come i Vescovi diocesani,

<sup>44</sup> *Ibid.*, 145 (traduzione nostra). Mons. Fürer prosegue: «Possiamo confermare ulteriormente questa conclusione tracciando un parallelismo con il comune parrocchiale. Mentre infatti il comune parrocchiale è la corporazione dei fedeli nel territorio della parrocchia, la corporazione cantonale è la loro corporazione a livello diocesano. Che il comune parrocchiale non possa essere titolare di beni ecclesiastici non viene messo in dubbio da nessuno dei canonisti contemporanei. Il motivo è che il comune parrocchiale non è eretto quale persona giuridica canonica. Se questo vale per il comune parrocchiale, vale anche, con adeguata applicazione, per la corporazione cantonale», *ibid.* (traduzione nostra).

<sup>45</sup> *Ibid.*, 146 (corsiivi nel testo; traduzione nostra).

<sup>46</sup> Considerato che le leggi statali e di diritto ecclesiastico a livello cantonale e comunale non prevedono un diritto del Vescovo di disporre dei proventi derivanti dalla tassa ecclesiastica, la clausola di cui al can. 1263 non è applicabile alla situazione della Svizzera. Il can. 1263 non esclude un diritto d'imposizione fiscale del Vescovo diocesano a carico delle persone fisiche, fatte salve le leggi e le consuetudini partico-

<sup>42</sup> Innanzitutto va rilevato quanto affermato dal Concilio Vaticano II nel Decreto *Presbyterorum ordinis*, al n. 21: «In conseguenza, è estremamente conveniente che per il mantenimento del clero esista una istituzione diocesana, amministrata dal vescovo con la collaborazione di sacerdoti delegati, e anche di laici esperti in economia, se ce ne fosse bisogno». Nel corso dei lavori di redazione del can. 1274 era previsto in un primo tempo di assegnare alla Conferenza episcopale una competenza maggiore rispetto all'«istituzione diocesana», menzionata nel documento conciliare; cfr. *Communications* 37 (2005) 213 s. Nella procedura di consultazione della bozza del 1977 svoltasi a livello mondiale, il ruolo delle Conferenze episcopali venne analizzato in chiave critica e di conseguenza le loro competenze vennero ristrette e interessarono anche questo caso. Va comunque rilevato che o ci si dimenticò, contrariamente a quanto desiderato dal Concilio, di conferire un ruolo chiave al Vescovo diocesano relativamente all'«istituzione diocesana» oppure si considerò la formulazione del canone sufficientemente chiara. Lo stralcio del ruolo della Conferenza episcopale in merito all'«istituzione diocesana» per il sostentamento del clero venne commentato dalla Commissione preposta con l'affermazione che il ruolo della Conferenza episcopale contraddice «alla sana dottrina ecclesiologicala riguardante la relazione tra Vescovi e Conferenze episcopali»; in *Communications* 12 (1980) 409. L'obiettivo della nuova formulazione del canone era pertanto quello di rafforzare la posizione del Vescovo diocesano; cfr. al riguardo con rinvii alla dottrina: MARTIN GRICHING, *Das Verfügungsrecht über das Kirchenvermögen auf den Ebenen von Diözese und Pfarrei*, St. Ottilien 2012, 618.

<sup>43</sup> Titolo originale: IVO FÜRER, *Die Eigentümer der St.-Gallischen Bistumsfonds und der aus Kirchengut hervorgegangenen Fonds des katholischen Konfessionsteils des Kantons St. Gallen, vom Standpunkt des Kirchenrechts aus betrachtet*, tesi dottorale, Roma-Menziken 1960.

basandosi sul diritto canonico, possano imporre coercitivamente ai fedeli – perfino sotto comminatoria di pena – alla corresponsione della tassa ecclesiastica. Questo è il rovescio della medaglia, giacché in Svizzera gli enti di diritto ecclesiastico non agiscono in nome della Chiesa, ma indipendentemente ed in nome dei propri membri.

#### IV. Campi d'azione

Da ultimo si intende tracciare succintamente i campi d'azione dello Stato, delle corporazioni di diritto ecclesiastico e della Chiesa cattolica.

##### 1. Stato

Sino a quando i cantoni svizzeri – contrariamente a quanto previsto dall'ordinamento legislativo dell'Italia, della Germania o dell'Austria – riterranno che il possesso e l'amministrazione dei mezzi finanziari riscossi tramite la tassa ecclesiastica debbano rimanere soggetti ad un controllo di un ente democratico, non è ipotizzabile come potrebbe variare il risultato della presente analisi, secondo il quale i mezzi riscossi mediante la tassa ecclesiastica non sono beni ecclesiastici. In Europa ci sono Stati di diritto che sulla base dei diritti fondamentali riconoscono la Chiesa cattolica come tale e consentono ad essa di amministrare, mediante strutture che sono in sintonia con la sua autocomprensione, mezzi finanziari riscossi con l'aiuto statale. In Svizzera manca al momento la volontà politica per una svolta in questo senso.

##### 2. Corporazioni di diritto ecclesiastico

Le corporazioni di diritto ecclesiastico si possono comprendere come prodotto dell'atteggiamento dei cantoni svizzeri, così come descritto al punto IV.1. Le corporazioni non sono autorizzate a cambiare di propria iniziativa questo stato di cose.

##### 3. Chiesa cattolica

Con le raccomandazioni della Conferenza dei Vescovi Svizzeri del giugno 2009, riguardanti il comportamento da tenere con le persone che escono dalle organizzazioni di diritto ecclesiastico e che dichiarano tuttavia di voler rimanere fedeli della Chiesa cattolica, è già stata tratta una prima conseguenza del fatto che i proventi della tassa ecclesiastica non sono da considerarsi beni ecclesiastici. La Chiesa, da un lato, può

lari che «gli (al Vescovo diocesano) attribuiscono maggiori diritti». La clausola viene denominata *clausula teutonica* in quanto essenzialmente vale per la Germania (e l'Austria), paesi in cui le diocesi come tali sono persone giuridiche pubbliche di diritto statale e soggetto attivo d'imposta, tanto che possono disporre direttamente dei proventi derivanti dalla tassa ecclesiastica; cfr. WINFRIED SCHULZ, *Can. 1263* (n. 6), 5 s., in *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, fascicolo aggiuntivo n. 25, aprile 1996.

sicuramente dichiarare il pagamento della tassa ecclesiastica come una via possibile ai fedeli per contribuire a sopperire alle necessità materiali della Chiesa. Dall'altro tuttavia, visto il carattere non ecclesiale della tassa ecclesiastica, non può esservi un obbligo per i fedeli, fondato sul diritto canonico, a pagare la tassa ecclesiastica. Per i fedeli che non pagano la tassa ecclesiastica, le singole diocesi – se non lo hanno già previsto – devono offrire una forma alternativa perché i fedeli possano vivere la loro solidarietà materiale con la Chiesa<sup>47</sup>.

<sup>47</sup> Cfr. al riguardo MARTIN GRICHING, *Die Bewertung des «Kirchenaustritts» im Bistum Chur und der Umgang mit «Austrittenden». Der Primat der Ekklesiologie und der Pastoral*, in G. BIER (ed.), *Der Kirchenaustritt – Rechtliches Problem und pastorale Herausforderung*, Freiburg i. Br.-Basel-Wien 2013, 189-199.



# LE CORPORAZIONI ECCLESIASTICHE DI DIRITTO PUBBLICO AL SERVIZIO DELLA MISSIONE DELLA CHIESA CATTOLICA IN SVIZZERA

a cura di  
**Libero Gerosa**

## *Nella stessa Collana:*

- L. Gerosa, *L'interpretazione della legge nella Chiesa. Principi, paradigmi, prospettive* (BC 1), 2001
- L. Müller, *Fede e diritto. Questioni fondamentali del Diritto canonico* (BC 2), 2006
- S. Violi, *Il Prologo di Ivo di Chartres. Paradigmi e prospettive per la teologia e l'interpretazione del Diritto canonico* (BC 3), 2005
- P. Krämer, *Servizio e potere nella Chiesa. Un'indagine giuridico-teologica sulla dottrina della «sacra potestas» del Concilio Vaticano II* (BC 4), 2007
- A. Neri, *Sapere giuridico ed esperienza di fede. Lezioni introduttive al diritto canonico* (BC 5), 2007

EXPRESS FTL

Lugano  
2014



PRIMA EDIZIONE  
Dicembre 2014

EDITORE

© EUPRESS FTL, Lugano - Reggiani SpA, Gavirate (Varese)

PROGETTO GRAFICO

Studio grafico BONEFF, Lugano (Svizzera)  
Alessandro Stroppa (© EUPRESS FTL)

COPERTINA

La Svizzera. Cantoni e confini diocesani

## Sommario

<i>Prefazione all'edizione italiana (Libero Gerosa)</i> .....	7
<i>Presentazione (Francesco Coccopalmerio)</i> .....	9
<b>I. Terminologia del diritto ecclesiastico svizzero ed ecclesiologia del Concilio Vaticano II</b> .....	11
<i>Considerazioni generali (Libero Gerosa)</i> .....	13
<i>Catalogo dei termini impropri e possibili alternative (Libero Gerosa – Hans Feichtinger – Philippe Gardaz)</i> .....	25
<i>Conclusioni (Libero Gerosa – Hans Feichtinger)</i> .....	51
<b>II. «Elezione» e «rielezione» del parroco da parte dei comuni parrocchiali</b> .....	55
<i>Introduzione (Libero Gerosa)</i> .....	57
<i>Situazione giuridica attuale (Paul Weibel)</i> .....	59
<i>L'«elezione del parroco» nella Chiesa cattolica. Diritto di patronato, «elezione» e «rielezione» di chierici e laici (Martin Griching)</i> .....	63
<i>L'elezione del parroco dal punto di vista canonistico. Spunti di riflessione (Libero Gerosa)</i> .....	75
<i>L'elezione dei parroci cattolici da parte dei Comuni ecclesiastici nell'ottica del diritto ecclesiastico (Yvo Hangartner)</i> .....	81
<i>Dalla «rielezione» del parroco da parte del comune parrocchiale alla nomina a tempo determinato da parte del Vescovo diocesano (Martin Griching)</i> .....	105
<i>Nuove unità pastorali e diritto di elezione del parroco in Svizzera (Clausius Luterbacher-Maineri)</i> .....	111
<b>III. Status canonico delle istituzioni di diritto ecclesiastico</b> .....	123

Per ogni informazione rivolgersi a:  
EUPRESS FTL c/o Facoltà di Teologia, via G. Buffi 13, CH-6904 Lugano  
Tel.: +41-(0)58/6664555 – Fax: +41-(0)58/6664556  
e-mail: eupress@teologiaugano.ch  
www.teologiaugano.ch

ISBN 978-8898938-00-1

<i>La qualifica canonica dell'imposta di culto in Svizzera (bene ecclesiastico o no?) (Martin Grüchtling)</i> .....	125
<i>Le Corporazioni di diritto ecclesiastico hanno uno status canonico? (Claudius Luterbacher-Maineri)</i> .....	141

<b>IV. Collaborazione tra Vescovo diocesano e Corporazioni di diritto ecclesiastico</b> .....	153
<i>Rafforzamento della collaborazione tra Vescovo diocesano e le Corporazioni della sua Diocesi (Libero Gerosa – Rudolf Würmli)</i> .....	155
<i>Appendice: Modello di Accordo per il rafforzamento della collaborazione tra Vescovo diocesano e Corporazioni cantionali di diritto ecclesiastico (Paul Weibel – Rudolf Würmli)</i> ...	169
<b>V. Vita ecclesiale nell'ambito del diritto statale</b> .....	173
<i>Riserva del diritto canonico negli ordinamenti di diritto ecclesiastico dei Cantoni svizzeri (Paul Weibel)</i> .....	175
<i>Questioni fondamentali dell'organizzazione di diritto pubblico delle comunità religiose (Yvo Hangartner)</i> .....	181
<b>VI. Appendice</b> .....	193
Indice dei nomi .....	195
Indice dei canoni .....	199
Gli Autori .....	201
Bibliografia .....	203
Tavole sinottiche .....	213

## Prefazione all'edizione italiana

In occasione della sua Assemblea ordinaria del dicembre 2008 a Lucerna, la Conferenza episcopale svizzera ha deciso l'insediamento di una Commissione di esperti e l'ha posta sotto la presidenza di chi scrive. Essa è stata incaricata di studiare e approfondire le questioni da affrontare in Svizzera nell'ambito del diritto ecclesiastico, sulla scia dei lavori della giornata di studio *Chiesa Cattolica e Stato in Svizzera* tenutasi a Lugano nel mese di novembre del 2008. I diversi temi di studio che la Commissione è stata incaricata di approfondire sono tutti connessi con il rapporto tra Chiesa, Corporazioni ecclesiastiche di diritto pubblico e Stato in Svizzera. Si tratta di questioni di grande attualità in Svizzera e che rivestono anche da un punto di vista pastorale una notevole importanza.

Nel corso degli ultimi cinque anni la Commissione di esperti si è riunita una ventina di volte per un totale di circa 90 ore di discussione plenaria, cui hanno fattivamente contribuito tutti i suoi singoli membri con grande perizia, professionalità e competenza. A tutti coloro che hanno partecipato ai lavori va il più sentito ringraziamento, in modo particolare al Prof. Dr. Ivo Hangartner, prematuramente scomparso al termine dei lavori della Commissione. Un cordiale e deferente ringraziamento va pure a S. Em. Francesco Cardinale Coccopalmerio e S. E. Mons. Juan Ignacio Arrieta, che con la loro apprezzatissima presenza personale nel corso di non poche riunioni di lavoro hanno testimoniato tangibilmente l'interesse della Sede Apostolica per il lavoro della Commissione e per il bene di tutta la Chiesa cattolica in Svizzera.

Grazie a questo volume i risultati dei lavori della Commissione di esperti sono ora disponibili anche in lingua italiana. Già nel mese di agosto del 2013 la Conferenza dei Vescovi svizzeri aveva pubblicato un *Vademecum* inerente la collaborazione tra la Chiesa cattolica e le Corporazioni di diritto ecclesiastico, unitamente a delle proposte di accordi contrattuali tra i Vescovi diocesani e le Corporazioni ecclesiastiche cantonali.

Base comune del lavoro della Commissione di esperti e del suo rapporto finale (cfr. *Staatskirchenrechtliche Körperschaften im Dienst an der Sendung der Katholischen Kirche in der Schweiz*, hrsg. von Libero Gerosa, Zürich-Münster 2014 [Bd. 16, Kirchenrechtliche Bibliothek, hrsg. von L. Gerosa – L. Müller]) è la convinzione che il

cosiddetto sistema svizzero delle Corporazioni ecclesiastiche di diritto pubblico sia utile anche per il futuro. Rientra nella natura delle cose che esso sia migliorabile e debba essere migliorato nell'interesse di un'ancora più efficiente e costruttiva collaborazione tra i Vescovi diocesani e le Corporazioni cantonali ecclesiastiche, soprattutto in quei casi in cui la circoscrizione diocesana include diversi Cantoni, veri e propri Stati sovrani. Tuttavia anche nelle sue parti più complesse e tecniche (come evidenziato da tutto il capitolo dedicato alla possibile ed auspicabile stipulazione di Accordi vincolanti fra Vescovi diocesani e Corporazioni cantonali appartenenti al territorio della propria Diocesi) sono di sicuro interesse, per lo meno come elemento di confronto, anche per altre Chiese particolari presenti in Paesi di cultura diversa da quella della Confederazione elvetica. Infatti, non solo per quanto riguarda l'amministrazione dei beni materiali della Santa Sede valgono i principi della "trasparenza" e della "prevenzione" (cfr. Papa Francesco, *MP Per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio*, 8 agosto 2013), ma anche per tutte le altre strutture amministrative e finanziarie legate alla pastorale delle Chiese particolari è assolutamente necessario ed urgente «che esse diventino tutte più missionarie, evitando una loro eccessiva centralizzazione», che «anziché aiutare, complica la vita della Chiesa e la sua dinamica missionaria» (cfr. Papa Francesco, *EA Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, nn. 27 e 32).

Va infine ricordato che i contributi del presente volume rispecchiano l'opinione degli autori, tuttavia essi sono stati tutti discussi ed approvati dalla Commissione di esperti.

La redazione in tempi relativamente brevi dell'edizione italiana del rapporto finale della Commissione di esperti è stata resa possibile dalla collaborazione delle Sig.re Lic. Iur. e Lic. Iur. Can. Chiarella Piana Felix e Avv. Letizia Bianchi Meda, Lic. Iur. Can.; la pubblicazione è stata invece sostenuta finanziariamente dalla Conferenza dei Vescovi svizzeri e dall'Istituto di diritto canonico e diritto comparato delle religioni (DiReCom) di Lugano.

Osogna, 8 settembre 2014  
Festa della Natività di Maria Santissima

Prof. Dr. Libero Gerosa  
Curatore

## Presentazione

Quando Papa Benedetto XVI mi incaricò di seguire da vicino i lavori della Commissione di esperti "Stato e Chiesa in Svizzera", mi dette espressamente questa consegna: «Vada in Svizzera e stia attento a compiere bene queste tre cose: Ascoltare! Ascoltare! Ascoltare!». È ciò che S. E. Mons. Ignacio Arrieta ed io abbiamo fatto con magnanimità e acribia in tutte le riunioni della Commissione a cui abbiamo partecipato a Zurigo, la storica e bella città della Limmat, oggi centro culturale, economico e politico di primaria importanza per tutta la Svizzera.

I frutti sono ora, grazie a questa importante pubblicazione scientifica che spero sia presto disponibile anche in lingua italiana, accessibili a tutti gli interessati. Il lettore attento e privo di pregiudizi si accorgerà subito come i miglioramenti e le prospettive di sviluppo, tratteggiati nei singoli contributi qui raccolti, sono i risultati di un paziente lavoro di ricerca di soluzioni condivise da esperti, non solo molto competenti, ma provenienti da aree culturali diverse.

Da parte mia, anche a nome della Santa Sede, auspico che, come è risultato evidente durante i lavori della Commissione, lo spirito di servizio alla Chiesa e il desiderio di favorire una sempre più fattiva ed efficace collaborazione fra le corporazioni ecclesiastiche, soprattutto cantonali, e i vescovi diocesani, siano il sale con cui condire anche tutti i dibattiti, incontri e corsi di formazione, che in questo campo si dovranno organizzare con il patrocinio della Conferenza dei Vescovi Svizzeri (SBK) e la Conferenza Centrale Cattolica Romana della Svizzera (RKZ).

A tutti gli interessati buona lettura e buon lavoro.

Città del Vaticano, ottobre 2013

Francesco Card. Coccopalmerio  
Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi